



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Liceo Scientifico "Ricciotto Canudo" di Gioia del Colle (BA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 2017

Costituzione di un Consorzio per il riutilizzo del siero zootecnico per commercializzare semilavorati a fini cosmetici e farmaceutici per la promozione delle piccole imprese attraverso la salvaguardia dell'ambiente e il potenziamento industriale

ONOREVOLI SENATORI! - Vorremmo porre alla vostra attenzione la situazione del territorio pugliese e in particolare dell'area di Gioia del Colle. Motivo di vanto per i cittadini gioiesi sono sempre stati i prodotti caseari ma diventa sempre più difficile promuovere e sostenere la produzione locale per diversi motivi. Innanzitutto è bene evidenziare il malfunzionamento del depuratore cittadino che non permette un adeguato smaltimento del siero da parte degli imprenditori. Questo ha un impatto ambientale negativo a causa delle acque reflue provenienti dalla struttura e soprattutto una pessima ricaduta economica sulle aziende stesse. Infatti i proprietari dei caseifici sono costretti a scaricare il siero in luoghi di lavorazione situati nel Nord Italia o addirittura all'estero. In quest'operazione gli imprenditori non vengono tutelati e incentivati a rispettare la legge sullo smaltimento dei rifiuti, a causa delle ingenti somme di denaro necessarie per il trasporto di questi ultimi. Dunque la nostra idea è quella di istituire un consorzio anticoncorrenziale che raggruppi i vari caseifici locali in modo da ottenere un miglioramento della situazione. Il progetto mira a ottenere una maggiore coesione e cooperazione tra le aziende così che nessuna di loro possa in alcun modo sentirsi limitata e ostacolata dalla competitività di altri produttori dotati di maggior sostegno economico. Si andrebbe a creare, all'interno del Consorzio, una "cassa collettiva" che permetterebbe a ciascuno di sostenere le spese di produzione e smaltimento. In questo modo ogni imprenditore sarebbe incentivato ad ampliare la propria produzione e a promuovere il prodotto perfino su scala nazionale. Con l'auspicio di una probabile denominazione DOP per il prodotto lo-

cale. Inoltre si potrebbe pensare all'interno del Consorzio stesso, alla creazione di una struttura addetta allo smaltimento del siero. Questo prodotto non deve essere visto unicamente come rifiuto poiché può essere una grande risorsa. Le sue proprietà permettono di rendere innocuo l'amianto o di essere semplicemente utilizzate per prodotti alimentari, cosmetici e farmaceutici. Questa legge avrebbe di conseguenza un impatto decisamente positivo sul territorio dal punto di vista ambientale. L'ultimo, ma non meno importante, vantaggio è quello di ottenere più posti di lavoro giovanili. Poiché si può intravedere un'opportunità di miglioramento nella delicata situazione economica in cui ci troviamo. Non a caso molti ragazzi giovani e intraprendenti che potrebbero dare un grande contributo all'economia locale e nazionale sono costretti a andar via a causa della mancanza di posti di lavoro. Per tutti i motivi sopra citati, ribadiamo la necessità territoriale della creazione di un consorzio caseario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Definizione)

1. È costituito il Consorzio obbligatorio dei caseifici, al quale è conferita la personalità giuridica.

2. Ai fini della presente legge:

a) per “consorzio anticoncorrenziale” si intende un insieme di consorziati che lavorano al fine di disciplinare la reciproca concorrenza sul mercato;

b) per “siero” s’intende la parte liquida del latte che si separa dalla cagliata durante la caseificazione, composto da lattosio, proteine, sali minerali e tracce di lipidi;

c) per “trattamento del siero” si intende il processo che trasforma il siero in acido lattico e siero concentrato, destinato alla vendita alle industrie chimiche e farmaceutiche per ottenere prodotti e semilavorati ad uso alimentare e cosmetico;

d) per “consorzio” si intende un istituto giuridico che regola un'aggregazione di imprese.

Art. 2

(Obiettivi)

1. Obiettivi del Consorzio sono:

a) riduzione dei costi;

b) incremento dell'occupazione giovanile territoriale;

- c) salvaguardia dell'ambiente;
- d) valorizzazione dei prodotti locali;
- e) regolazione della concorrenza.

Art. 3

(Obblighi)

1. Il Consorzio, per tutto il territorio regionale, ha l'obbligo di :

- a) tutelare le singole imprese;
- b) abolire la competitività che nuoce l'interesse comune;
- c) assicurare la raccolta del siero;
- d) cedere il siero raccolto alle imprese che ne effettuano la rigenerazione;
- e) rispettare le norme contro l'inquinamento per lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 4

(Contributi degli associati)

1. Il Consorzio obbligatorio dei caseifici gode di appositi fondi stanziati da parte del Ministero dello sviluppo economico e della regione di appartenenza. Tale finanziamento sarà determinato da appositi accordi Stato - Regione. Si istituisce altresì una cassa comune finalizzata a supportare le spese che singole imprese non riuscirebbero a sostenere.

2. Il Consorzio ripartisce annualmente i costi, al netto dei ricavi, sostenuti per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 5 tra le imprese partecipanti in proporzione ai quantitativi di prodotti caseari immessi al consumo. Le spese vengono ripartite in proporzione alla quantità/volume di siero conferito dai singoli consorziati, ovvero suddivisi in:

a) costi variabili, ripartiti in funzione delle quantità processate, ivi comprese tutte le spese notarili, legali, amministrative relative alla costituzione del Consorzio e alla ordinaria e straordinaria gestione;

b) costi fissi, ripartiti in funzione del numero dei consorziati.

3. Le imprese partecipanti sono tenute a versare al Consorzio i contributi dovuti a ciascuna di essa ai sensi del comma 2, secondo le modalità dei termini fissati ai sensi del comma 4.

4. Le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi, sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico e della Regione di appartenenza, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, entro un mese dall'approvazione dello statuto del consorzio.

Art.5

(Tutela ambientale)

1. Alle attività per lo smaltimento dei rifiuti si applicano le norme vigenti in materia di tutela delle acque, dell'aria, del suolo e del sottosuolo.

2. Resta vietata ogni immissione del siero nelle acque interne superficiali, nelle acque sotterranee, nelle acque costiere e nelle canalizzazioni, nonché sul suolo e nel sottosuolo.

Art. 6

(Sanzioni)

1. In caso di contravvenzione alle norme sullo smaltimento dei rifiuti, si commina una sanzione amministrativa da un minimo di 5.000 ad un massimo di 30.000 euro. In caso

di reiterazione della violazione si può revocare l'autorizzazione alla attività produttiva.

Art. 7

(Registro)

1. È istituito un apposito registro nel quale si riportano cronologicamente, per ogni operazione, i dati quantitativi dei prodotti caseari.

2. I dati di cui al comma 1 devono essere tenuti a disposizione delle pubbliche amministrazioni interessate per tre anni dalla data dell'operazione.

Art. 8

(Vigilanza)

1. La vigilanza è demandata al Ministero dello sviluppo economico e alla Regione di appartenenza. È inoltre, in facoltà di quest'ultima, delegare un proprio funzionario ad assistere alle riunioni degli organi deliberanti del Consorzio.

Art. 9

(Revisione economico-finanziaria)

1. La revisione economico-finanziaria del Consorzio è affidata ad un revisore dei conti affiancato da un collegio.

2. Il collegio dei revisori comprende:

a) un iscritto al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;

b) un iscritto nell'albo dei dottori commercialisti;

c) un iscritto nell'albo dei ragionieri.

3. Il revisore dura in carica tre anni e il suo compito può terminare a causa di uno dei seguenti motivi:

a) scadenza del mandato;

b) dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte del consorzio;

c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento del consorzio. L'incarico non può essere esercitato dai componenti degli organi del consorzio, da coloro che hanno già svolto questo compito nel biennio precedente alla nomina e da coloro che fanno parte delle regioni, province, città metropolitane comprese nella circoscrizione territoriale di competenza.

4. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia economica per quanto riguarda proposte, variazioni, ricorso all'indebitamento, ricorso all'utilizzo di strumenti innovativi e proposte di regolamento della contabilità.

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione delle entrate, delle spese, dell'amministrazione dei beni e alla tenuta della contabilità;

e) riferire e denunciare a chi compete gravi irregolarità di gestione;

f) verifiche di cassa.

5. Il Consorzio è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione in modo da

adempiere completamente alle sue funzioni; l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti del consorzio e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

6. L'organo di revisione deve essere dotato dal Consorzio dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.

7. Il compenso spettante ai revisori è determinato in relazione al territorio e alle spese di funzionamento del consorzio. Il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi.

Art.10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.